

SENTENZA N° 3392/2008
N.60193/2004 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. 2ª CIVILE

N° CRON.
26 GIU. 2008
N° REP. 6724

L.r.g. Circolo Amm.
Dom. ex art. 101 L.F.
Si pubblica + D

10/7 *ey*

composto dai magistrati

dott. Maria Rosaria Grossi Presidente
dott. *Mariaume Galist* Giudice
dott. Roberto Fontana Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso ex art.101 L.F. depositato il 10/6/2004 e notificato in data 3/8/2004 a ministero dell' Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Notifiche del Tribunale di Milano

DA

COMUNE DI MONTEROTONDO, elettivamente domiciliato in Milano, via E. Chiesa 4, presso lo studio dell'avv. Carlo Di Nicolò che, unitamente all'avv. Roberta Ciotti, lo rappresenta e difende per procura in atti;

-RICORRENTE -

CONTRO

LLOYD NAZIONALE ITALIANO -NITLLOYD s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, elettivamente domiciliata in Milano, via Cantù n.1. presso lo studio dell'avv. Cristiana Donizetti che, la rappresenta e difende per procura in atti;

-RESISTENTE -

avente ad OGGETTO: INSINUAZIONE TARDIVA EX ART.101 L.F.
All'udienza del 16/1/2008 le parti precisavano le seguenti conclusioni:

ey

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Fallimenti

Nel procedimento R.G. n. 60193/04 ex art. 101 L. F. promosso da:

COMUNE DI MONTEROTONDO, con gli avv.ti Roberta Ciotti e Ugo Carlo
Di Nicolò

- ricorrente -

contro

LLOYD NAZIONALE ITALIANO - NITLLOYD S.p.a. in l.c.a. con
l'Avv. Cristiana Donizetti

- resistente -

FOGLIO DI CONCLUSIONI

PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

In via principale ammettere in via chirografaria al passivo fallimentare della Società Lloyd Nazionale Italiano – Nitlloyd p-a in L.C.A. ai sensi dell'art. 101 della L.F., il credito vantato nei confronti della Società stessa per la somma di € 32.094,24 (Lire 62.143.113), quale saldo importo sulla somma dovuta per il titolo di cui in narrativa, oltre gli interessi di legge calcolati dal 18.12.1985 al 31.07.1992 pari ad € 13.242,17.

In via subordinata nella denegata ipotesi di mancata ammissione della domanda come sopra formulata, ammettere in via chirografaria al passivo della Società Lloyd Nazionale Italiano - Nitlloyd p-a in L.C.A. ai sensi dell'art. 101 della L.F., il credito del Comune istante per l'importo relativo agli interessi legali sulla somma dovuta per il titolo di cui è causa, calcolati dal 18.12.1985 al 31.07.1992 pari ad € 13.242,17.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

CONCLUSIONI

per la resistente **LLOYD NAZIONALE ITALIANO S.p.A.** in
l.c.a.:

Voglia l'On.le Tribunale, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- **in via pregiudiziale:** dichiarare inammissibile il ricorso avversario per le ragioni esposte in atti;
- **in via subordinata e nel merito:** rigettare il ricorso avversario per intervenuta prescrizione del diritto azionato e comunque perché infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.101 Legge Fallimentare depositato il 10/6/2004 il Comune di Monterotondo chiedeva l'ammissione allo stato passivo della Lloyd Nazionale Italiano -Nitlloyd s.p.a. in L.C.A. del credito di €32.094,24 vantato in base a una polizza fideiussoria stipulata a suo favore tra la compagnia e la Edilcoop San Martino s.r.l.

Costituendosi in giudizio la Lloyd Nazionale Italiano -Nitlloyd s.p.a. in L.C.A. all'udienza del 16/11/2004 eccepiva l'inammissibilità del ricorso deducendo che, avendo il Comune di Monterotondo escusso la polizza con lettera del 17/12/1985, la pretesa creditoria era stata esaminata nell'ambito della verifica amministrativa dei crediti e quindi espressamente contemplata nello stato passivo depositato il 2/12/2003 con provvedimento di esclusione per "carezza di documentazione" di cui era stata data comunicazione al Comune ai sensi dell'art.209 L.F. a mezzo raccomandata il 2/2/2004.

La resistente eccepiva altresì la prescrizione del diritto risultando trascorsi diciotto anni dall'ultimo atto interruttivo e contestava in ogni caso l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrarne l'esistenza.

Concessi i termini per le memorie ex art.183, comma 5, c.p.c. all'udienza del 27/3/2007 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 16/1/2008 le parti precisavano come da epigrafe e la causa era posta in decisione.

MOTIVI

Va esaminata in primo luogo l'eccezione preliminare di rito.

La resistente ha prodotto copia della lettera a mezzo raccomandata inviata dal Sindaco di Monterotondo il 17/12/1985 con richiesta di pagamento della somma di £.51.597.443 sulla base della polizza fidejussoria n.601/151/00014 del 10/11/1981 e copia della lettera trasmessa il 2/2/2004 a mezzo raccomandata dal Commissario Liquidatore al Comune di Monterotondo contenente la comunicazione che "il Vs. credito è stato ammesso al privilegio ex D.L. 17/3/1995 n.175 art.78°) per €90.630,58; interessi secondo legge. Escluso il resto per carezza di documentazione" e l'avviso che entro quindici giorni poteva essere proposta opposizione ex art.98 L.F.

Il ricorrente ha contestato la fondatezza dell'eccezione rilevando che: esso non aveva presentato domanda d'insinuazione al passivo nella fase delle verifiche, traendone la conseguenza dell'ammissibilità dell'insinuazione tardiva; la comunicazione del Commissario Giudiziale non conteneva alcun riferimento al credito ed in particolare la specificazione dell'importo e del numero della polizza e che pertanto non presentava i requisiti richiesti per la qualificazione come comunicazione ai sensi dell'art.209 L.F.: che

il tenore della stessa, anche sotto il profilo della mancata indicazione della documentazione carente, non consentiva di proporre l'opposizione nel termine dei quindici giorni; il Commissario Liquidatore non aveva provveduto ad inviare la comunicazione ex art.207 L.F. pregiudicando quindi il suo diritto a partecipare alla fase della verifica dei crediti con la conseguenza che egli "non poteva essere considerato destinatario in senso stretto della successiva comunicazione ex art.209 L.F. con tutti i diritti connessi".

Al riguardo è da osservare anzitutto che è assolutamente pacifico che nella liquidazione coatta amministrativa il commissario liquidatore procede d'ufficio alla formazione dello stato passivo, non essendo previsti né un'udienza di verifica né un onere del creditore di presentare domanda di ammissione ma solo una facoltà dei creditori di presentare osservazioni o istanze.

E' altresì pacifico che l'insinuazione tardiva è ammissibile solo quando il credito non sia stato espressamente escluso dallo stato passivo, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di una domanda, non potendosi prospettare, nell'ambito di un procedimento di verifica che non prevede la domanda, un provvedimento implicito di rigetto (cfr.Cass.19/11/1971 n.3345; Cass.19/2/2003n.2476; Cass.28/11/2001 n.15102).

Pertanto quando il credito è stato preso in considerazione nell'ambito della verifica ufficiosa e conseguentemente esso risulta espressamente contemplato nello stato passivo ai fini della sua esclusione il creditore deve proporre opposizione ex art.98 L.F. nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione ex art.209 L.F.

E' quindi destituita di fondamento l'affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe sempre ammissibile l'insinuazione tardiva quando non è stata presentata la domanda tempestiva.

Quanto al mancato invio della comunicazione ex art.207 L.F., a prescindere da una valutazione specifica sulla natura dell'irregolarità nell'ambito di un procedimento incentrato sul principio di ufficiosità della verifica dei crediti ed in particolare se essa dia luogo ad un vizio procedimentale autonomamente rilevante (ossia che può esser fatto valere indipendentemente da una contestazione nel merito), si ritiene in ogni caso che il vizio debba essere fatto valere mediante l'opposizione allo stato passivo.

In tal senso si potrebbero richiamare in chiave analogica, non avendo l'elenco dei crediti predisposto dal commissario liquidatore natura né di provvedimento amministrativo autoritativo né di un provvedimento giurisdizionale, le regole relative ai vizi procedurali nella formazione dell'atto amministrativo (che impongono l'impugnazione dell'atto nel termine previsto) e la disciplina dei vizi del processo (che prevede la conversione delle nullità in motivi d'impugnazione). Ma è sufficiente per pervenire a tale conclusione la ratio della previsione dell'art.209, comma 2. L.F. che è individuabile nell'

→ esigenza di stabilità della procedura, la quale è anche la ratio della disciplina dei vizi del procedimento amministrativo e della disciplina dei vizi del processo.

Quanto infine al tenore della comunicazione ex art.209 L.F. inviata dal Commissario Giudiziale al Sindaco del Comune di Monterotondo appare evidente che la mancata indicazione del numero della polizza non impediva certo al destinatario d'individuare esattamente a quale rapporto contrattuale essa si riferisse, posto che non è stata allegata l'esistenza di una molteplicità di rapporti tra il Comune e la compagnia assicuratrice, che il Comune si era in precedenza attivato per l'incasso del credito, che la comunicazione conteneva il riconoscimento di una buona parte di tale credito, che trattandosi di un soggetto pubblico tutti gli atti sono soggetti ad un regime di registrazione e archiviazione ufficiale che consente in qualunque momento l'immediata d'individuazione di tutti i rapporti contrattuali pendenti con un determinato soggetto, tanto più se su di essi l'ente fonda una rilevante pretesa creditoria.

La comunicazione indubbiamente poteva essere più precisa, ma non può certo dirsi che non presentasse i requisiti minimi per rendere edotto il destinatario del fatto che il suo credito nei confronti della Lloyd Nazionale Italiano - Nitlloyd s.p.a. era stato inserito nell'elenco dei crediti per un importo minore rispetto a quello originariamente richiesto e che, se voleva contestare tale determinazione, doveva proporre opposizione nel termine di quindici giorni.

Riguardo all'estrema sinteticità della motivazione dell'esclusione parziale del credito la ricorrente avrebbe potuto eventualmente dedurre nell'ambito dell'opposizione uno specifico profilo d'illegittimità, anche se la natura di giudizio di piena cognizione di primo grado proprio dell'opposizione allo stato passivo fa risultare secondaria l'importanza della motivazione dell'atto. Comunque è da escludersi che una censura di questo tipo possa privare lo stato passivo degli effetti di cui all'art.209 L.F. e legittimare la proposizione di domande tardive con esso contrastanti.

Il ricorso per insinuazione tardiva presentato dal comune di Monterotondo va pertanto dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di lite non emergono circostanze che possano integrare i giusti motivi ai fini della deroga della regola generale della soccombenza, tenuto conto che gli orientamenti giurisprudenziali in materia sono consolidati e che la difesa della resistente aveva espressamente invitato la ricorrente con comunicazione a mezzo fax del 21/6/2004 a non procedere all'iscrizione del causa a ruolo anticipando l'eccezione d'inammissibilità dell'insinuazione tardiva. La ricorrente va quindi condannata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €2.008 per diritti, €3.000 per onorari, oltre 12,5% per spese generali e 2% per CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.260913/2004 R.G., così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso ex art.101 L.F. presentato dal Comune di Monterotondo per l'insinuazione di credito relativo alla polizza fidejussoria n.601/151/00014 del 10/11/1981 nello stato passivo della Lloyd Nazionale Italiano - Nitlloyd s.p.a. in L.C.A.;
- 2) condanna il Comune di Monterotondo a pagare alla Lloyd Nazionale Italiano - Nitlloyd s.p.a. in L.C.A., a titolo di rifusione delle spese di lite, la somma di €5.008. di cui €2.008 per diritti, €3.000 per onorari, oltre 12,5% per spese generali e 2% per CPA.

Milano 19/6/2008

Il Giudice rel.

Il Presidente

IL CANCELLIERE GI
Fiorella De Lauretis
De Lauretis

TRIBUNALE di MILANO	
2° Sez. Civile	
Sentenza	
Depositata e Pubblicata	
OGGI	20.6.2008
IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE GI Fiorella De Lauretis De Lauretis	